



**CAMERA DI COMMERCIO
NORD SARDEGNA**

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL NORD SARDEGNA

STATUTO

*Adottato con Deliberazione del Consiglio n. 3 del 21/12/2000 e s.m.i.
Ultima modifica con Deliberazione di Consiglio camerale n. 7 del 28/07/2026*



INDICE

TITOLO I - PRINCIPI.....	4
Art. 1 - Natura e finalità.....	4
Art. 2 - Sede ed uffici distaccati.....	4
Art. 3 - Logo Camerale.....	4
Art. 4 - Autonomia statutaria e potestà regolamentare.....	5
Art. 5 - Funzioni e attribuzioni.....	5
Art. 6 - Principi dell'attività amministrativa della Camera di Commercio.....	7
Art. 7 - Forme di cooperazione con il sistema camerale italiano ed estero.....	7
Art. 8 - Programmazione.....	8
Art. 9 - Pari opportunità.....	8
TITOLO II - ORGANI.....	8
Art. 10 - Organi di Governo e di Controllo.....	8
CAPO I - Il Consiglio.....	9
Art. 11 - Natura e funzioni del Consiglio.....	9
Art. 12 - Composizione e nomina del Consiglio.....	9
Art. 13 - Durata e proroga del Consiglio.....	10
Art. 14 - Requisiti per la nomina a consigliere e cause ostative; decadenza, dimissioni e responsabilità dei Consiglieri.....	10
Art. 15 - Diritti e doveri dei consiglieri.....	10
Art. 16 - Autonomia dei consiglieri.....	11
Art. 17 - Funzionamento del Consiglio.....	11
Art. 18 - Commissioni consiliari.....	12
Art. 19 - Scioglimento del Consiglio.....	12
CAPO II - La Giunta.....	13
Art. 20 - Natura, nomina e composizione della Giunta.....	13
Art. 21 – Competenze della Giunta.....	13



Art. 22 - Funzionamento della Giunta	14
Art. 23 - Diritti e doveri dei membri di Giunta.....	15
Art. 24 - Decadenza e dimissioni dalla carica di membro di Giunta.....	15
Art. 25 - Decadenza della Giunta.....	16
CAPO III - Il Presidente.....	16
Art. 26 - Ruolo e competenze del Presidente.....	16
Art. 27 - Cessazione, dimissioni e decadenza del Presidente.....	17
Art. 28 - Mozione di sfiducia del Presidente.....	17
Art. 29 - Nomina e competenze del Vice Presidente.....	17
Art. 30 - Obbligo di astensione.....	18
Art. 31 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	18
CAPO IV- Il Collegio dei Revisori dei Conti.....	18
Art. 32 - Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.....	18
Art. 33 - Competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti.....	19
TITOLO III - L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.....	20
Art. 34 - Ordinamento degli uffici e dei servizi.....	20
Art. 35 - Il Segretario Generale.....	20
Art. 36 - La dirigenza.....	21
Art. 37 - Il personale.....	21
Art. 38 - L'Organismo Indipendente di Valutazione.....	22
TITOLO IV - LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, LE AZIENDE SPECIALI E I MODULI COLLABORATIVI.....	22
Art. 39 - Partecipazioni della Camera di Commercio.....	22
Art. 40 - Aziende speciali.....	22
Art. 41 - Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, consorzi ed associazioni.....	23
Art. 42 - Osservatori e conferenze di servizi.....	23



TITOLO V - INFORMAZIONE, TRASPARENZA E ACCESSIBILITÀ.....	24
Art. 43 - Strumenti di partecipazione.....	24
Art. 44 - Trasparenza e accessibilità.....	24
TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE.....	24
Art. 45 - Gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio.....	24
Art. 46 - Bilanci.....	24
Art. 47 - Fondo di perequazione.....	25
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	25
Art. 48 - Adozione dei regolamenti.....	25
Art. 49 - Entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti.....	25
Art. 50 - Revisione dello Statuto.....	25
Art. 51 - Norma di rinvio.....	25
Allegato A.....	26



STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL NORD SARDEGNA

TITOLO I PRINCIPI

Art. 1 Natura e finalità

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Nord Sardegna, di seguito denominata Camera di Commercio, la cui istituzione risale all'anno 1862, è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e promozione dello sviluppo nell'ambito delle economie locali nelle circoscrizioni territoriali di Sassari e di Olbia-Tempio (Nord Sardegna).
2. La Camera di Commercio è dotata di autonomia normativa, funzionale, organizzativa e finanziaria, che esplica nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 2 Sede ed uffici distaccati

1. La Camera di Commercio ha sede legale in Sassari ed una sede secondaria ad Olbia; l'ente può dotarsi di uffici distaccati in altri comuni del Nord Sardegna.
2. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta camerale.

Art. 3 Logo Camerale

1. Il Logo della Camera di Commercio riproduce il simbolo del sistema camerale italiano, consistente nella riproduzione di una serie di anelli semicircolari (a simboleggiare la C di Camere) incastrati tra loro a coppie e disposti a ruota intorno ad un'ulteriore C: il disegno finale ricorda quindi la foggia di un fiore o rosone, o anche di una stella esagonale.
Il simbolo sopradescritto, di colore azzurro, è affiancato sulla destra dalla scritta in blu scuro "Camera di Commercio Nord Sardegna".



Art. 4

Autonomia statutaria e potestà regolamentare

1. La Camera di Commercio esplica la propria autonomia normativa attraverso l'emanazione dello Statuto e dei regolamenti camerale.
2. Lo Statuto esprime e disciplina l'autogoverno della Camera di Commercio e ne regola l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale.
3. La Camera di Commercio ha la potestà di adottare i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza nonché quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 della L. 580/1993 e per le materie disciplinate dal presente Statuto.

Art. 5

Funzioni e attribuzioni

1. La Camera di Commercio, nel quadro dei principi di cui all'articolo 6, svolge, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, le seguenti funzioni, di cui all'art. 2 della Legge n. 580/1993 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del Registro delle Imprese, del Repertorio Economico Amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 580/1993, e degli altri registri ed albi attribuiti dalla legge;
 - b) formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio e all'esercizio delle attività dell'impresa;
 - c) funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegata su base legale o convenzionale;
 - d) tutela del consumatore e della fede pubblica; vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale; rilevazione dei prezzi e delle tariffe; rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione;
 - e) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite le seguenti attività:
 - 1) informazione economica;
 - 2) assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up;
 - 3) informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali;
 - 4) collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa Depositi e Prestiti;
 - 5) valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo in collaborazione con gli enti e organismi competenti;
 - f) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;
 - g) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo, le Regioni e l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) attraverso in particolare:
 - 1) la tenuta e la gestione del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;



- 2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite nell'ambito dei percorsi di alternanza di scuola-lavoro;
 - 3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;
 - 4) il sostegno alla transizione dalla Scuola e dall'Università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università.
2. La Camera di Commercio svolge in regime di libera concorrenza, da realizzare con modalità di separazione contabile, attività di assistenza e supporto alle imprese, limitatamente a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale. Tali attività possono essere finanziate esclusivamente mediante:
- a) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi;
 - b) i proventi di natura patrimoniale.
3. La Camera di Commercio svolge inoltre attività oggetto di convenzioni concluse con la Regione ed altri soggetti pubblici e privati, compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro:
- a) la digitalizzazione;
 - b) la qualificazione aziendale e dei prodotti;
 - c) il supporto al placement e all'orientamento;
 - d) la risoluzione alternativa delle controversie.
- Tali attività possono essere finanziate con le risorse derivanti dal diritto annuale, esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%.
4. Oltre alle funzioni e attività di cui ai commi precedenti, la Camera di Commercio esercita altresì ulteriori funzioni attribuite dalle leggi, dai regolamenti, ovvero individuate, delegate o conferite dallo Stato, dalla Regione o nell'ambito del sistema camerale, nonché le attività derivanti da accordi o convenzioni anche di rango internazionale, fermo restando i limiti previsti da disposizioni normative.
5. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), a società, previa approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico.
6. La Camera di Commercio, nel rispetto dei limiti di legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, previa approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato quali organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Alle aziende speciali la Camera di Commercio può attribuire il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
7. La Camera di Commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Può, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del Codice Civile.



8. Può, inoltre, formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

Art. 6

Principi dell'attività amministrativa della Camera di Commercio

1. La Camera di Commercio, in quanto titolare di funzioni proprie e di autonomia finanziaria, impronta la propria attività ai principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.
2. In ossequio a tali principi, l'assunzione di qualunque iniziativa tra quelle indicate dall'articolo 5 sarà subordinata ad una preventiva istruttoria finalizzata a verificare, anche sulla base di idonea ed articolata documentazione, la necessità e/o l'opportunità dell'iniziativa stessa, il rapporto costi/benefici, la coerenza con gli scopi dell'Ente e con i suoi programmi pluriennali e la sua regolamentazione interna.
3. Adotta moderni modelli organizzativi funzionali alla qualità dei servizi, alla velocità d'azione, alla flessibilità, al valore delle competenze professionali da gestire con approcci legati alla meritocrazia ed alla selettività.
4. Al fine di instaurare un efficace rapporto di sinergia e collaborazione con le istituzioni pubbliche e private che hanno potere di intervento nell'economia locale, la Camera di Commercio ispira la propria azione al principio di sussidiarietà cooperando con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la Regione, le autonomie locali e funzionali, le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali e, in particolare per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le autorità di garanzia e tutela dei mercati.

Art. 7

Forme di cooperazione con il sistema camerale italiano ed estero

1. La Camera di Commercio appartiene e si riconosce nel sistema nazionale ed internazionale delle Camere di Commercio.
2. Fa parte dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio che cura e rappresenta gli interessi generali delle stesse e della relativa rete e promuove, realizza e gestisce - direttamente o mediante proprie aziende speciali nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, anche a prevalente capitale privato - servizi ed attività di interesse delle Camere di Commercio e delle categorie economiche.
3. La Camera aderisce altresì all'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Sardegna allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio di riferimento. L'Unione Regionale cura e rappresenta gli interessi delle Camere associate ed assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione; può promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma congiunta di attività e servizi di competenza camerale.
4. La Camera di Commercio attiva iniziative e forme di collaborazione con le altre Camere di Commercio italiane e con quelle estere, per rispondere ad esigenze funzionali delle imprese del Nord Sardegna.



5. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri registri, albi, ruoli ed elenchi previsti dalle norme vigenti, ovvero di altre funzioni previste dall'ordinamento. Può altresì costituire reti informative locali a livello regionale.

Art. 8 Programmazione

1. La Camera di Commercio opera sulla base del principio della programmazione applicato attraverso forme di consultazione esterna, con particolare riferimento alle organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali e con l'apporto tecnico del personale.
2. La Camera di Commercio persegue il raggiungimento prioritario di obiettivi che abbiano effettiva e duratura incidenza sullo sviluppo dell'economia locale e pertanto, nel programmare l'uso delle proprie risorse, saranno prioritari i progetti per la realizzazione di servizi alle imprese finalizzati allo sviluppo delle stesse ed alla valorizzazione delle risorse locali.
3. Gli obiettivi di cui al precedente comma possono essere raggiunti anche attraverso interventi pluriennali di rilevante impegno economico ed operativo, significativi sia per la crescita dell'imprenditoria locale che per lo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale del territorio.

Art. 9 Pari opportunità

1. In riferimento alla composizione degli Organi della Camera di Commercio, degli Enti e delle aziende da essa dipendenti o collegate la Camera favorisce e promuove le pari opportunità di genere, salvo gli impedimenti di cui all'art. 13 della L. 580/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto della normativa generale.
2. Le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali a norma dell'art. 9, comma 3, del D.M. n. 156/2011 spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

TITOLO II ORGANI

Art. 10 Organi di Governo e di Controllo

1. Sono organi di governo e di controllo della Camera di Commercio:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.



CAPO I Il Consiglio

Art. 11 Natura e funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo che determina l'indirizzo politico della Camera di Commercio e ne controlla l'attuazione. Definisce gli obiettivi ed i programmi da realizzare, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio ha le seguenti funzioni:
 - a) delibera, su proposta della Giunta, lo Statuto e le relative modifiche ed i regolamenti;
 - b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta;
 - c) nomina i membri del collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi di legge;
 - d) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio, previa adeguata consultazione delle imprese;
 - e) pianifica l'attività della Camera di Commercio e ne verifica l'aderenza agli indirizzi generali impartiti, in particolare: approva la Relazione Previsionale e Programmatica annuale, il Preventivo Economico ed il suo aggiornamento, il Bilancio di esercizio ed altri atti di programmazione;
 - f) può costituire commissioni consiliari;
 - g) delibera sulle mozioni di sfiducia alla Giunta o al Presidente;
 - h) determina gli eventuali emolumenti per i componenti degli organi della Camera di Commercio sulla base di criteri stabiliti dalle normative vigenti in materia;
 - i) adempie ad ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente e dallo Statuto.

Art. 12 Composizione e nomina del Consiglio

1. Il numero dei componenti del Consiglio e la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza sono determinati ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della L. 580/1993 e s.m.. Ne fanno inoltre parte tre componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti, designato dai presidenti degli ordini professionali presso la Camera di Commercio.
2. Ai fini della procedura per la costituzione del Consiglio si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della L. 580/1993, alle norme di attuazione del medesimo, nonché alle successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Presidente della Giunta Regionale nomina con proprio Decreto i componenti e stabilisce la data dell'insediamento del Consiglio, ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente, da effettuarsi ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L. 580/1993.
4. La seduta di insediamento e le altre, che dovessero comunque precedere quelle di nomina del Presidente, sono presiedute dal componente più anziano per età.
5. La composizione del Consiglio camerale ed i settori economici in esso rappresentati sono riportati nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Art. 13

Durata e proroga del Consiglio

1. Il Consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti possono essere rinnovati per due volte. La procedura per il rinnovo deve essere attivata dal Presidente della Camera 180 giorni prima della scadenza del mandato, mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo camerale e contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
2. In caso di ritardo nell'insediamento del nuovo Consiglio, al fine di dare continuità alla attività degli organi, quello uscente continua ad esercitare le proprie funzioni, fino ad un massimo di sei mesi dalla scadenza.
3. Decorso il suddetto termine, si applica l'art. 3 del D.L. 293/1994, che prevede il rinnovo dell'organo entro il termine perentorio di quarantacinque giorni. Durante tale periodo, il Consiglio può adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

Art. 14

Requisiti per la nomina a consigliere e cause ostative; decadenza, dimissioni e responsabilità dei Consiglieri

1. I requisiti per la nomina a consigliere camerale e le cause ostative alla stessa sono stabiliti dall'art. 13 della L. 580/1993 e successive modifiche. I consiglieri decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti, in caso di un numero di assenze, reiterate e senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo secondo le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nelle altre ipotesi previste dalla normativa vigente.
2. Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio e sono irrevocabili dal momento della presentazione.
3. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere, il Presidente della Camera ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale che, entro trenta giorni dalla comunicazione, provvede con decreto alla nomina del successore sulla base delle indicazioni dell'organizzazione imprenditoriale o sindacale o dell'associazione dei consumatori che aveva designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto.
In caso, invece, di decesso, dimissioni o decadenza del rappresentante dei liberi professionisti, la Camera di Commercio ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale e provvede ad attivare la procedura mediante convocazione dei Presidenti degli ordini professionali organizzati a livello provinciale ai fini della designazione del nuovo consigliere.
4. I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono allo scadere del quinquennio di validità del Consiglio.

Art. 15

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ha diritto di:
 - a) esercitare iniziative per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) chiedere notizie e chiarimenti e presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;



- c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere dal Segretario Generale e dai dirigenti della Camera di Commercio, nonché dalle aziende e dagli organismi dipendenti o collegati, le informazioni, copia di atti e documenti ritenuti utili e pertinenti all'espletamento del proprio mandato.
2. I consiglieri sono tenuti alla riservatezza su dati e notizie di cui sono a conoscenza in ragione del loro mandato nonché al segreto d'ufficio nei casi espressamente previsti dalla legge.
 3. Esplicano le loro funzioni secondo criteri di eticità ed imparzialità. Ciascun consigliere deve astenersi dal voto nei casi di incompatibilità o conflitto di interessi e deve allontanarsi dalla seduta nei casi in cui ricorra un interesse personale.
 4. La carica di consigliere camerale è incompatibile con l'assunzione di incarichi gestionali, contratti di consulenza presso organismi, enti, aziende e società controllate dalla Camera di Commercio. Detta incompatibilità non è ravvisabile qualora il membro del Consiglio agisca su mandato e in rappresentanza della Camera di Commercio.

Art. 16

Autonomia dei consiglieri

1. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di espressione e di voto, nell'interesse generale del sistema delle imprese, del mercato e dell'economia della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio.

Art. 17

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro i termini di legge, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, della relazione previsionale e programmatica, del preventivo economico e del suo aggiornamento.
2. Si riunisce in via straordinaria quando lo richiedono il Presidente, la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. La convocazione è fatta con idoneo mezzo di comunicazione, da inviare almeno quindici giorni prima della riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, oltre al luogo, al giorno ed all'ora della riunione.
4. In caso di motivata urgenza il Presidente può convocare il Consiglio a mezzo posta elettronica, telegramma, fax o altra modalità ritenuta opportuna, da inviare almeno cinque giorni prima dalla data della riunione.
5. Le sedute del Consiglio hanno luogo di norma presso le sedi camerali di Sassari ed Olbia con la partecipazione personale di ciascun componente. È tuttavia ammessa, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dal Regolamento di cui all'art. 31 del presente Statuto - la possibilità di intervenire alle riunioni anche avvalendosi delle tecnologie che consentono la partecipazione a distanza, purché sia mantenuto il reciproco contatto visivo.
6. Le riunioni sono pubbliche, salvo diversa disposizione per i casi previsti dal regolamento interno, e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Non sono ammesse deleghe di voto.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti ad eccezione:



- a) delle deliberazioni di approvazione o modifica dello Statuto, che sono adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti;
 - b) delle deliberazioni di approvazione o modifica dei regolamenti, che sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
- 8. Sono fatti salvi gli altri casi di maggioranza qualificata previsti dalle normative vigenti e dal presente Statuto.
 - 9. Le votazioni riguardanti le persone avvengono a scrutinio segreto; in tali casi, tuttavia, si può procedere a scrutinio palese qualora lo decidano all'unanimità i presenti alla seduta. L'elezione dei componenti di Giunta avviene sempre a scrutinio segreto ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D. M. 501/1996.
 - 10. Nelle votazioni in forma palese, a parità di voti prevale quello del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti la proposta si intende respinta.
 - 11. Il voto contrario della maggioranza dei componenti su proposte di deliberazione presentate dalla Giunta o dal Presidente non comporta sfiducia nei confronti dei medesimi.
 - 12. Sono nulle le deliberazioni assunte in violazione delle norme di legge, del presente Statuto o su materie estranee alla competenza del Consiglio.

Art. 18 Commissioni consiliari

- 1. Il Consiglio Camerale può istituire commissioni composte da componenti del Consiglio stesso, con la possibilità di integrarle con componenti esterni, per procedere all'approfondimento di specifiche questioni di competenza della Camera di Commercio e per riferire su di esse.
- 2. Tali commissioni, prive di poteri deliberativi, svolgono funzioni istruttorie, propositive, di controllo e consultive. Hanno carattere temporaneo e cessano con l'espletamento del mandato loro affidato.
- 3. La commissione, sentito il Segretario Generale, qualora lo ritenga opportuno può avvalersi degli uffici camerali competenti.
- 4. I consiglieri che compongono le commissioni sono nominati in base a criteri di professionalità nonché di attinenza tra le materie attribuite ed il settore rappresentato.

Art. 19 Scioglimento del Consiglio

- 1. Il Consiglio è sciolto, a norma dell'art. 5 della L. 580/1993, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico nei casi di cui al comma 1 e con decreto del Presidente della Giunta Regionale nei casi di cui al comma 2.
- 2. È fatta salva altresì, la fattispecie di scioglimento del Consiglio per gravi motivi di ordine pubblico prevista dall'art. 38, comma 1 lettera e), del D. Lgs. 112/1998.



CAPO II La Giunta

Art. 20

Natura, nomina e composizione della Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio. Viene eletta dal Consiglio con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge ed è formata dal Presidente della Camera di Commercio e da cinque componenti, dei quali almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
2. I membri della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale.
3. La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi componenti può essere rinnovato per una sola volta.
4. Al fine di assicurare la presenza di entrambi i generi, entrerà prioritariamente a far parte della Giunta il rappresentante di genere non rappresentato che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati diversi da quelli indicati al comma 1, qualora il genere non presente non risulti già rappresentato tra i settori obbligatori. Nel caso in cui i componenti del genere non rappresentato abbiano avuto lo stesso numero di voti o nessun voto, si procede ad una votazione tra i candidati con pari numero di voti o senza voti.

Art. 21

Competenze della Giunta

1. La Giunta:
 - a) predispone per l'approvazione del Consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico annuale, il suo aggiornamento ed il bilancio di esercizio;
 - b) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla legge n. 580/1993, dalle relative norme di attuazione, dal presente Statuto e dai regolamenti;
 - c) contribuisce a predisporre, per l'approvazione del Consiglio, i programmi pluriennali ed i relativi aggiornamenti annuali ed adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione dei programmi stessi e per la gestione delle risorse;
 - d) riferisce al Consiglio, annualmente o su richiesta, sulla propria attività e sull'attuazione degli indirizzi espressi nel preventivo economico annuale e nella relazione previsionale e programmatica;
 - e) adotta i regolamenti attribuiti alla propria competenza e le relative modifiche ed integrazioni;
 - f) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nel corso della gestione amministrativa;
 - g) verifica la rispondenza delle attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali nonché l'adeguatezza del funzionamento degli uffici e delle aziende speciali, in relazione agli obiettivi ed ai programmi dell'Ente e sulla base delle risultanze del sistema dei controlli interni;
 - h) nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione ed approva i documenti di programmazione, pianificazione e rendicontazione in tema di trasparenza, integrità e performance ed i relativi aggiornamenti;



- i) delibera, nei limiti fissati dall'art. 2, commi 4 e 5, della L. n. 580/1993, sulla partecipazione a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e aziende speciali e sulle dismissioni societarie;
 - j) delibera la partecipazione a strumenti di programmazione negoziata e territoriale e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
 - k) delibera l'istituzione di uffici distaccati nella circoscrizione territoriale di competenza;
 - l) designa o, se competente, nomina i rappresentanti camerali negli enti ed organismi esterni;
 - m) delibera la promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di interesse generale a livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
 - n) delibera, sulla base dei regolamenti del Consiglio, l'istituzione dei servizi di arbitrato e conciliazione, nonché la predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti;
 - o) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del Codice Civile;
 - p) formula pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alle Province, ai Comuni del Nord Sardegna nonché agli altri enti pubblici;
 - q) designa il Segretario Generale;
 - r) approva, su proposta del Segretario Generale, la pianta organica del personale dell'Ente, le linee fondamentali relative all'ordinamento delle Aree, dei servizi e degli uffici ed adotta i provvedimenti di assunzione e di carriera del personale a tempo indeterminato;
 - s) adotta i provvedimenti necessari per l'assunzione dei dirigenti esterni con contratto a tempo determinato, in presenza dei presupposti e secondo le procedure pubbliche previste dalla vigente normativa;
 - t) su proposta del Segretario Generale, conferisce gli incarichi dirigenziali e nomina il dirigente che assume le funzioni vicarie nonché il Conservatore del Registro delle Imprese.
2. Spetta alla Giunta adottare ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla L. n. 580/1993 e dal presente Statuto, che non rientri nelle competenze riservate dalle normative vigenti e dallo Statuto al Consiglio e al Presidente.
 3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio: in tal caso il provvedimento è sottoposto al Consiglio stesso per la ratifica nella prima riunione utile successiva.
 4. La Giunta nomina fra i propri componenti il Vice Presidente e stabilisce le deleghe e/o gli incarichi da attribuirgli.
 5. Al fine di razionalizzare e ottimizzare le funzioni e i compiti della presidenza, la Giunta può costituire un ufficio permanente composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 22

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno; può essere altresì riunita in via straordinaria qualora lo richiedano almeno tre



membri, con l'indicazione degli argomenti da trattare: in tal caso la convocazione deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

2. Le convocazioni avvengono mediante avviso trasmesso per posta - o anche via fax, telegramma, posta elettronica o altro mezzo idoneo - recante gli argomenti all'ordine del giorno e spedito almeno otto giorni prima della riunione; per ragioni di urgenza può essere convocata, con lo stesso sistema, almeno due giorni prima.
3. Le sedute della Giunta hanno luogo di norma presso le sedi camerali di Sassari ed Olbia con la partecipazione personale di ciascun componente. È tuttavia ammessa, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dal Regolamento di cui all'art. 31 del presente Statuto - la possibilità di intervenire alle riunioni anche avvalendosi delle tecnologie che consentono la partecipazione a distanza, purché sia mantenuto il reciproco contatto visivo.
4. Le sedute della Giunta sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti e non è ammessa delega.
5. Le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate a maggioranza dei presenti ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedano una maggioranza qualificata.
6. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Si adotta lo scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, o qualora lo richiedano almeno tre dei presenti.
7. Nelle votazioni in forma palese, a parità di voti prevale quello del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti la proposta si intende respinta.
8. I componenti della Giunta devono astenersi dal voto nei casi di incompatibilità o conflitto di interessi.
9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento sono ammesse audizioni e interventi di dipendenti, consiglieri, esperti, rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, di lavoratori o consumatori.

Art. 23

Diritti e doveri dei membri di Giunta

1. I membri della Giunta hanno diritto di ottenere dal Segretario Generale e dai dirigenti della Camera, nonché dalle aziende e dalle società dipendenti o collegate, copia di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
2. Si applicano anche ai componenti della Giunta le disposizioni dettate per i consiglieri dall'art. 15, comma 2, del presente Statuto.

Art. 24

Decadenza e dimissioni dalla carica di membro di Giunta

1. I componenti della Giunta cessano dalla carica per morte, decadenza o dimissioni.
2. La perdita della carica di consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro di Giunta.
3. La decadenza avviene altresì nel caso di un numero di assenze, reiterate e senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo secondo le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.



4. Le dimissioni dei componenti di Giunta sono presentate per iscritto al Presidente della Camera, hanno effetto dalla data di presentazione e sono irrevocabili.
5. La cessazione o le dimissioni dalla carica sono iscritte all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio; il Consiglio provvede alla sostituzione mediante elezione a maggioranza dei presenti e votazione a scrutinio segreto.
6. Qualora la metà più uno dei componenti di Giunta sia dimissionaria, i membri restanti si intendono decaduti ed il Consiglio provvede alla nuova elezione dell'intero Collegio. Fino a tale elezione, resta tuttavia in carica la Giunta decaduta.
7. Qualora il membro della Giunta decaduto o dimissionario sia l'unico rappresentante in Consiglio delle categorie dell'industria, del commercio, dell'artigianato o dell'agricoltura, la decadenza o le dimissioni comportano la decadenza dalla carica di consigliere.

Art. 25 Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade:
 - a) per scioglimento del Consiglio;
 - b) per approvazione di una mozione di sfiducia votata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti in una seduta appositamente convocata;
 - c) per dimissioni della maggioranza dei componenti.
2. La mozione di sfiducia può essere presentata da almeno un terzo dei consiglieri ~~sele~~ nelle seguenti ipotesi:
 - a) per gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto, dei regolamenti camerali e delle delibere del Consiglio;
 - b) qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio;
 - c) qualora entro i termini di legge non vengano sottoposti all'esame del Consiglio il preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio.
3. Se la mozione è approvata, la Giunta decade ed il Presidente pone immediatamente all'ordine del giorno di quella stessa seduta l'elezione della nuova Giunta.
4. La mozione di sfiducia alla Giunta coinvolge anche la figura del Presidente.

CAPO III Il Presidente

Art. 26 Ruolo e competenze del Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti, con le modalità previste dall'art. 16 della L. 580/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, rimane in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio, e può essere rieletto per non più di due volte.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Camera di Commercio ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto. In particolare:
 - a) convoca, in via ordinaria e straordinaria, e presiede il Consiglio e la Giunta, determinandone l'ordine del giorno;
 - b) presenta al Consiglio, in occasione della discussione sia sul preventivo annuale che sul bilancio di esercizio, una relazione della Giunta sullo stato della Camera di Commercio e sulla situazione dell'economia nel Nord Sardegna, in base alla quale il



Consiglio formula il proprio indirizzo politico-amministrativo ed individua gli obiettivi ed i programmi da attuare;

- c) verifica il rispetto dei deliberati del Consiglio e della Giunta e garantisce la rispondenza dell'attività camerale ai predetti atti;
 - d) in caso di urgenza può adottare atti di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla medesima nella prima riunione utile per la ratifica.
3. Il Presidente svolge le proprie funzioni senza vincolo di mandato, salvo quello previsto dalla legge.

Art. 27

Cessazione, dimissioni e decadenza del Presidente

- 1. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni, morte o decadenza: in tali casi, il Vice Presidente dovrà convocare il Consiglio affinché provveda alla sostituzione. Il nuovo eletto durerà in carica fino alla scadenza del Consiglio.
- 2. Le dimissioni dalla carica di Presidente devono essere presentate per iscritto al Consiglio e comunicate al Presidente della Giunta regionale ed hanno effetto dalla data di presentazione.
- 3. Il Presidente decade:
 - a) per scioglimento del Consiglio;
 - b) per approvazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità previste dagli articoli 25, comma 3, e 28 del presente Statuto.

Art. 28

Mozione di sfiducia del Presidente

- 1. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia del Presidente nelle seguenti ipotesi:
 - a) per gravi e persistenti violazioni della legge, dello Statuto e delle deliberazioni del Consiglio;
 - b) qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio;
 - c) per atti altamente lesivi del prestigio, dell'immagine e della dignità della Camera di Commercio.
- 2. La mozione di sfiducia può essere presentata da almeno un terzo dei componenti il Consiglio e deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi del medesimo in una seduta appositamente convocata.
- 3. Se approvata, la mozione di sfiducia comporta la decadenza del Presidente sfiduciato ed il Vicepresidente assume la presidenza del Consiglio ponendo immediatamente all'ordine del giorno della medesima seduta lo scrutinio per l'elezione del Presidente secondo le norme previste dalla Legge 580/1993. Il nuovo eletto permane in carica per il restante periodo di durata del Consiglio.

Art. 29

Nomina e competenze del Vice Presidente

- 1. Il Vice Presidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta camerale tra i suoi componenti nella prima riunione utile successiva all'elezione della Giunta stessa.



L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima votazione e semplice dalla seconda.

2. Il Vice Presidente assume temporaneamente le funzioni del Presidente:
 - a) in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, esercitando le funzioni attribuitegli con delega in conformità allo Statuto e ai regolamenti interni;
 - b) nei casi previsti dall'art. 27, comma 1 e 28, comma 3, del presente Statuto.
3. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente, il vice Presidente assume temporaneamente la reggenza fino all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 30

Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal dibattito e dal voto nei casi di incompatibilità o conflitto di interesse.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute; pertanto, i componenti che si trovino in una di tali situazioni non sono computabili nel numero legale.
3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale.

Art. 31

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio e della Giunta nonché di eventuali commissioni consiliari e gruppi di lavoro sono disciplinati, in conformità alle vigenti normative, da apposito Regolamento interno adottato secondo le modalità previste dal presente Statuto.
2. Il Regolamento disciplina in particolare:
 - a) le procedure, i tempi, le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio e della Giunta;
 - b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle commissioni consiliari, gruppi di lavoro, ove costituiti;
 - c) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri;
 - d) l'organizzazione di massima della struttura interna dell'Ente.

CAPO IV

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 32

Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti designati secondo le modalità previste dalla specifica normativa vigente in materia. Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del



nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.

2. I Revisori hanno diritto all'indennità determinata ai sensi di legge.
3. Ai componenti del Collegio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile relative ai sindaci delle società per azioni.

Art. 33

Competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle vigenti normative ed al presente Statuto:
 - a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria verificando la legittimità e correttezza della gestione della Camera di Commercio;
 - b) attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio stesso predisposto dalla Giunta; redige altresì una relazione sul preventivo economico e sulle relative variazioni. In tali relazioni, esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - c) effettua almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa; effettua, altresì, il controllo sull'esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia;
 - d) collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo;
 - e) esprime, collegialmente, il parere sugli schemi di deliberazioni di Giunta, concernenti la contrazione dei mutui e l'assunzione di partecipazioni societarie;
 - f) ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente al Consiglio, esercitando la propria responsabilità e gli eventuali obblighi di denuncia ai sensi dell'articolo 34 del D.P.R. n. 254/2005;
2. I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine, hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti ed i documenti amministrativi e contabili nonché dei dati elaborati dal controllo interno di gestione e delle relative risultanze.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge altresì ogni altra funzione prevista dalle vigenti disposizioni.
4. Il Collegio partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
5. I Revisori dei Conti sono responsabili delle attestazioni fatte e osservano il segreto professionale sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio, salvo il dovere di informazione previsto nei confronti degli organi vigilanti e di controllo e dalle disposizioni di legge.

TITOLO III L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 34 Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Le aree, i servizi e gli uffici della Camera di Commercio sono disciplinati, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in base ai principi di: funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, pari opportunità tra uomini e donne, nonché in base al principio di distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa, dall'altro.
2. Le aree, i servizi e gli uffici operano tenendo conto delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l'azione amministrativa ed i servizi offerti ai bisogni rilevati e verificandone l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

Art. 35 Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale sovrintende al personale camerale, coordina l'attività dell'ente nel suo complesso ed esercita le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio nel rispetto del principio della distinzione tra i compiti di indirizzo e di gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e quelli di gestione amministrativa, propri della dirigenza.
2. Il Segretario Generale è nominato, ai sensi della normativa vigente, dal Ministero dello Sviluppo Economico su designazione della Giunta, all'esito della procedura di cui all'art. 20, comma 2 della legge 580/1993.
3. Il Segretario Generale:
 - a) sovrintende alla gestione complessiva dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza e garantendo l'unitarietà ed il coordinamento dell'azione amministrativa;
 - b) adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta - compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno - con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali assegnate. Può delegare ai dirigenti gli atti e i provvedimenti amministrativi di cui alla presente lettera;
 - c) assiste gli organi camerali nella loro attività e ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta, alle cui sedute partecipa con facoltà di intervento e obbligo, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del presente Statuto, di astensione e di allontanamento dalla sala in caso di incompatibilità o conflitto di interesse;
 - d) propone alla Giunta l'assegnazione degli incarichi dirigenziali e la nomina del dirigente con funzioni vicarie e del Conservatore del Registro delle Imprese;
 - e) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera;
 - f) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire - anche con potere sostitutivo in caso di inerzia - attribuisce agli stessi le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali e verifica il raggiungimento dei risultati con il supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione;



- g) assume gli atti privatistici per l'organizzazione degli uffici e la gestione del personale e cura le relazioni con le organizzazioni e le rappresentanze sindacali;
 - h) assume il personale a tempo determinato dell'Ente;
 - i) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
 - j) promuove e resiste alle liti, con relativo potere di conciliare e transigere, nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
 - k) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e dei Comuni e degli organismi pubblici nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive del Consiglio, della Giunta e del Presidente.
4. Il Segretario Generale è competente, ai sensi delle normative vigenti, per ogni altro atto inerente all'esercizio della funzione di gestione amministrativa.

Art. 36 La dirigenza

- 1. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti dal Segretario Generale, previo parere della Giunta, a personale dipendente della Camera di Commercio con idonea qualifica funzionale nonché a dirigenti esterni con contratto a tempo determinato, in presenza dei presupposti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
- 2. I dirigenti adottano, nell'ambito della normativa vigente e delle disposizioni fissate dalla Giunta e dal Segretario Generale, gli atti organizzativi relativi all'area cui sono preposti. Dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali conferite.
- 3. I dirigenti curano l'attuazione dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi ad essi assegnati dal Segretario Generale, adottando i relativi atti e provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.
- 4. I dirigenti camerali gestiscono il budget loro assegnato in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
- 5. Svolgono gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Generale, formulando proposte ed esprimendo pareri in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività.

Art. 37 Il personale

- 1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dai contratti collettivi di comparto ad esso applicabili, dai contratti individuali di lavoro e dalle disposizioni di diritto civile, nel rispetto della normativa sul pubblico impiego.
- 2. La Camera, nell'ambito di tali norme, può disciplinare con propri regolamenti l'ordinamento del personale.
- 3. L'Ente cura lo sviluppo delle competenze del personale, anche attraverso l'attività di formazione ed aggiornamento, al fine di favorirne la crescita professionale ed assicurare adeguati livelli di responsabilità. Garantisce pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.

Art. 38

L'Organismo Indipendente di Valutazione

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione della performance è nominato dalla Giunta camerale che ne disciplina, con apposito regolamento, la composizione ed il funzionamento. L'incarico ha durata di tre anni a decorrere dal conferimento e può essere rinnovato una sola volta.
2. Secondo la normativa vigente, a tale organo compete l'attività di controllo strategico, di controllo generale sulla qualità e sull'applicazione dei sistemi di valutazione nonché di quello in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e di pari opportunità.

TITOLO IV

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, LE AZIENDE SPECIALI E I MODULI COLLABORATIVI

Art. 39

Partecipazioni della Camera di Commercio

1. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio può promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. n. 175/2016, a società, previa approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico.
2. La scelta sulla forma di partecipazione compete alla Giunta camerale, che la effettua in base ad una valutazione di efficacia ed opportunità economica e con riferimento ai programmi di attività della Camera.
3. La partecipazione a ciascuno degli organismi di cui ai precedenti commi non può comportare impegni finanziari a carattere illimitato o comunque eccedenti la quota di conferimento della Camera; inoltre, anche in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, l'Ente si assicura forme di controllo sull'operato degli stessi, anche attraverso la partecipazione ai relativi organi di amministrazione e vigilanza.

Art. 40

Aziende speciali

1. La Camera di Commercio può, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, costituire, previa approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.
2. Le aziende speciali sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria, alle quali può essere attribuito il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali camerali e del relativo programma di attività, con assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie.



3. La Giunta camerale delibera l'istituzione e gli statuti delle aziende speciali nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio, previa valutazione di costi e benefici ed individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie occorrenti. Verifica inoltre che non esistano sul territorio altri organismi pubblici o privati aventi analoghe funzioni, al fine di evitare duplicazioni di interventi.
4. Le aziende speciali non perseguono fini di lucro ed assicurano la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento delle attività, nel rispetto dei principi attinenti al soddisfacimento del pubblico interesse. La Giunta dispone le opportune misure per il raccordo funzionale tra le aziende e la Camera e per il costante accertamento dell'efficacia ed economicità dell'attività delle stesse.
5. Gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale, secondo criteri e modalità stabiliti dagli statuti delle medesime.

Art. 41

Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, consorzi ed associazioni

1. I Rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi ed associazioni - nominati o designati dalla Giunta ai sensi del presente Statuto - devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.
2. Il Consiglio e la Giunta, anche per il tramite delle proprie commissioni, possono chiedere ai rappresentanti camerali presso enti ed organismi informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo perseguiti.

Art. 42

Osservatori e conferenze di servizi

1. La Camera di Commercio può istituire osservatori, anche con la partecipazioni di altre istituzioni, di rappresentanze delle organizzazioni locali imprenditoriali, professionali, dei lavoratori e dei consumatori, nonché di esperti ed esponenti di organismi tecnici. Gli osservatori esercitano funzioni di analisi, monitoraggio, proposta e consultazione su tematiche di interesse economico e sociale del territorio del Nord Sardegna.
2. L'Ente, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia locali, ispira la propria attività ad un modello di governance sinergica ed integrata con istituzioni pubbliche e soggetti privati operanti sul territorio. A tal fine promuove azioni di governance e partecipa agli istituti di programmazione negoziata e territoriale, nonché ad intese, ad accordi e ad altri strumenti negoziali tra Enti pubblici con l'eventuale partecipazione di soggetti privati ai sensi della normativa vigente.
3. Può, infine, indire e partecipare a conferenze di servizi favorendo, nei limiti previsti dall'ordinamento, la conclusione di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale tra la Camera e gli interessati.



TITOLO V INFORMAZIONE, TRASPARENZA E ACCESSIBILITÀ

Art. 43 Strumenti di partecipazione

1. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese del Nord Sardegna, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali e dei consumatori operanti nel territorio possono presentare agli organi della Camera di Commercio, anche senza particolari formalità, istanze e proposte su materie rientranti nell'ambito dei fini istituzionali dell'Ente. Modalità e termini per la risposta da parte degli organi competenti sono determinati in base alle norme vigenti ed ai regolamenti camerali.
2. La Camera garantisce, altresì, il coinvolgimento nella propria azione dei portatori di interesse pubblici e privati.

Art. 44 Trasparenza e accessibilità

1. La Camera di Commercio riconosce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori ed ai consumatori, anche attraverso la redazione di guide ed opuscoli informativi nonché attraverso l'utilizzo del sito web istituzionale, degli altri canali telematici e dei social media.
2. La Camera garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia e secondo le modalità fissate nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio.

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Art. 45 Gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio

1. La gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti di veridicità, trasparenza, chiarezza e precisione.
2. L'attività finanziaria dell'Ente si realizza sulla base della programmazione della spesa e della prudente valutazione delle entrate.
3. I criteri, le metodologie e le procedure adottati sono quelli definiti dalle leggi vigenti in materia e dai relativi regolamenti di attuazione.

Art. 46 Bilanci

1. Il preventivo economico è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro il termine previsto dalla normativa vigente.



2. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta, nell'anno successivo a quello di riferimento, entro il termine di legge.

Art. 47 Fondo di perequazione

1. La Camera di Commercio riserva, ai sensi dell'art. 18 della L. 580/1993, una quota del diritto annuale corrisposto dalle imprese iscritte od annotate nel Registro delle Imprese al Fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 Adozione dei regolamenti

1. I regolamenti sono deliberati dall'organo competente a maggioranza dei suoi componenti. Fino alla loro emanazione continuano ad applicarsi le norme regolamentari già vigenti, purché non in contrasto con le disposizioni di legge e dello Statuto.
2. I regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo Statuto sono approvati dal Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 49 Entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti

1. Lo Statuto ed i regolamenti entrano in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nell'Albo telematico camerale e vengono altresì pubblicati nel sito web istituzionale.
2. Lo Statuto viene inviato al Ministero dello Sviluppo Economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Art. 50 Revisione dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta del Presidente, della Giunta o di un terzo dei consiglieri. Le modifiche sono approvate dal Consiglio con la maggioranza e le forme previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto medesimo.

Art. 51 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

ALLEGATO A)

Il Consiglio camerale è composto da 19 Consiglieri di cui:

<i>n. 3</i>	<i>in rappresentanza del settore economico</i>			<i>Commercio</i>
<i>n. 2</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>Agricoltura</i>
<i>n. 2</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>Artigianato</i>
<i>n. 2</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>Industria</i>
<i>n. 2</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>Servizi alle imprese</i>
<i>n. 2</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>Turismo</i>
<i>n. 1</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>Cooperazione</i>
<i>n. 1</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>Credito e Assicurazioni</i>
<i>n. 1</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>Trasporti e Spedizioni</i>
<i>n. 1</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>Associazioni Consumatori</i>
<i>n. 1</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>Sindacati lavoratori</i>
<i>n. 1</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>Liberi professionisti</i>